

Conclusioni della ricorrente

- Annullare interamente la decisione del Tribunale della funzione pubblica 14 dicembre 2010, causa F-80/09;
- accogliere tutte le conclusioni da essa presentate in primo grado;
- condannare la Commissione europea alle spese della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente fa valere quattro motivi.

- 1) Primo motivo: errata presentazione degli elementi di fatto nel punto 29 della sentenza impugnata e violazione del regolamento di procedura.

— La ricorrente censura il fatto che il Tribunale della funzione pubblica, nella sentenza impugnata, abbia qualificato in quanto tale il «motivo» della Commissione e l'abbia accettato nonostante non sia stato presentato in lingua tedesca e sia stato pertanto espressamente sconosciuto dalla ricorrente. Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe in tal modo violato l'art. 29 del suo regolamento di procedura nonché il regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17, pag. 385). A parere della ricorrente il punto 29 della sentenza impugnata non comporta solo un vizio del procedimento, bensì anche un'errata presentazione dei fatti.

- 2) Secondo motivo: errata presentazione dell'attività di naturopata in Germania

— Si solleva che il Tribunale della funzione pubblica ha fornito una presentazione materialmente scorretta dell'attività medica del naturopata in Germania.

- 3) Terzo motivo: errata presentazione dei fatti che avrebbero condotto alla convocazione di un testimone.

— La ricorrente rileva che il Tribunale della funzione pubblica ha fornito un'errata presentazione dei fatti che avrebbero condotto alla convocazione di un testimone. Esso, nei punti 20 e 45 della sentenza impugnata, avrebbe erroneamente affermato che il ricorso contenesse un riferimento a rimborsi che starebbero stati effettuati in favore della testimone. A parere della ricorrente si trattava, invece, dei rimborsi effettuati nel periodo in cui la testimone lavorava per il regime comune di assicurazione malattia dell'Unione europea.

- 4) Quarto motivo: omessa valutazione di taluni elementi ai fini della sentenza

- La ricorrente contesta con questo motivo il fatto che taluni elementi evidenziati dalle parti nelle difese orali durante l'udienza dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non sono stati riportati nella sentenza impugnata e, di conseguenza, non sono stati presi in considerazione ai fini della stessa.

Ricorso proposto il 9 febbraio 2011 — Nath Kalsi/UAMI — American Clothing Associates (RIDGE WOOD)

(Causa T-80/11)

(2011/C 103/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Dwarka Nath Kalsi e Ajit Nath Kalsi (Agra, India) (rappresentante: avv. J. Schmidt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: American Clothing Associates NV (Evergem, Belgio)

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 novembre 2010, procedimento R 599/2010-1;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: i ricorrenti.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «RIDGE WOOD», per prodotti e servizi delle classi 18, 24 e 25.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la American Clothing Associates NV.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «RIVER WOODS» e i marchi figurativi contenenti l'elemento denominativo «RIVER WOODS» e «River Woods», per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 40.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾, poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto; violazione degli artt. 15, n. 1, e 42 del regolamento (CE) n. 207/2009 per la mancata prova dell'uso dei marchi anteriori, nonché violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, dato che i fatti presentati dalla American Clothing Associates non erano sufficienti a sostenere una notorietà ai sensi di detto articolo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta l'11 febbraio 2011 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 23 novembre 2010 causa F-65/09, Marcuccio/Commissione

(Causa T-85/11 P)

(2011/C 103/46)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- In ogni caso: annullare *in toto* e senza eccezione alcuna la sentenza impugnata.
- Dichiarare che il documento prodotto dalla CE il giorno dell'udienza sempre è stato, e tuttora è, assolutamente irricevibile *in hanc litem*.
- Accogliere *in toto* e senza eccezione alcuna il *petitum* del ricorso in primo grado.
- Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti la causa *de qua* in tutti i gradi finora esperiti.
- In via subordinata: rinviare la causa *de qua* al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro la sentenza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 23 novembre 2010. Questa sentenza ha respinto un ricorso avente per oggetto l'annullamento della decisione del 5 agosto 2008, adottata in ese-

cuzione della sentenza del Tribunale del 10 giugno 2008, causa T-18/04, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), l'annullamento della decisione del rigetto del reclamo avverso detta decisione, nonché la condanna della Commissione a versargli una certa somma a titolo di risarcimento dei pretesi danni subiti a causa di tali decisioni.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su certi errori *in procedendo* e *in iudicando*, anche per violazione del diritto alla difesa.
- 2) Secondo motivo, vertente su l'incompetenza dell'autore della decisione di cui fu piatito l'annullamento con il ricorso in primo grado.
- 3) Terzo motivo, vertente su un difetto assoluto di motivazione di cui fu piatito l'annullamento con il ricorso in primo grado.
- 4) Quarto motivo, vertente sull'illegittimità di una pluralità di statuizioni contenute nella sentenza impugnata, anche in ragione dei seguenti vizi: a) violazione, nonché erronee, false ed irragionevoli interpretazione ed applicazione di norme di legge, b) violazione del principio *patere legem quam ipse fecisti*, c) sviamento ed abuso di potere anche sub specie dello sviamento ed abuso di procedura; d) difetto assoluto di motivazione.

Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — BIA Separations/Commissione

(Causa T-88/11)

(2011/C 103/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BIA Separations d.o.o. (Lubiana, Slovenia) (rappresentanti: G. Berrisch, avvocato, e N. Chesaites, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione implicita della Commissione 10 dicembre 2010 che respinge la domanda confermativa della ricorrente di accesso alla decisione della Commissione sull'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti relativo allo strumento finanziario di condivisione del rischio (C(2008) 2181) e al progetto di decisione della Commissione che modifica l'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti relativo allo strumento finanziario di condivisione del rischio (C(2008) 8058);
- condannare la Commissione alle spese.